

(N. 1284-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Industria e commercio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1950

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:

- a) Accordo addizionale all'accordo commerciale del 5 ottobre 1947;
- d) Protocollo di pagamento;
- e) Scambi di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto alla Vostra approvazione s'inquadra nella normale attività di governo volta al mantenimento ed al rafforzamento di nostre tradizionali correnti di scambio, che, specie nei riguardi della confinante Svizzera, rispecchiano anche particolari vincoli di amicizia sempre intercorsi con quel Paese.

Concluso a Roma il 5 novembre 1949 ed entrato in vigore il 15 dello stesso mese, l'Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 5 ottobre 1947 non ha recato particolari mutamenti nel precedente sistema degli scambi italo-svizzeri, in quanto, sia pure a titolo provvisorio, esso ha confermato il regime, a quella data vigente, degli affari di reciprocità, senza, però, liste di merci contingentate.

Tale regime appare, comunque, snellito, nella sua procedura, dal cosiddetto « sistema a dogana », che è stato applicato alle merci svizzere liberalizzate, qualora in contropartita di merci italiane non sottoposte a restrizioni da parte elvetica, nonchè dalla automaticità delle approvazioni allo scambio da parte dei due governi interessati.

Dal regolamento di reciprocità sono rimaste escluse alcune merci italiane, indicate in apposita lista, la cui esportazione verso la Svizzera è stata prevista solo mediante pagamento in valuta. Trattasi di una lista di merci che figurava già nell'Accordo del 1947 e che ora è stata modificata con l'aggiunta di alcune voci di particolare importanza, quali, ad esempio, il riso e l'olio di oliva, e l'eliminazione di alcune voci che non avevano dato luogo ad alcun movimento di esportazione verso la Svizzera.

Si è inteso, così, assicurare la possibilità di una congrua punta in valuta libera a nostro favore, nella bilancia commerciale italo-svizzeri, punta che, come per il passato, concorrerà ad alimentare i vari conti per il regolamento dei debiti arretrati italiani e di varie prestazioni svizzere.

Particolare riguardo si è avuto alle liberazioni in atto e per quanto concerne le merci liberalizzate da parte nostra, va rilevato che il grosso di tali merci è rappresentato da voci che figurano già nella lista A comprendente le merci da noi liberalizzate in via autonoma,

nonchè da voci figuranti nella nostra lista B trasmessa all'O.E.C.E.

Per alcuni altri prodotti di caratteristica esportazione elvetica, quali gli orologi e i formaggi, che non figurano nelle dette liste A e B, la liberazione nei confronti della Svizzera risulta concessa entro i limiti di un « plafond » determinato tenendo conto delle importazioni effettuate, per tali prodotti svizzeri, nel 1948 e degli affari di reciprocità approvati nel corso del 1949.

Circa le importazioni delle altre merci svizzere non liberalizzate e soggette, quindi, alla autorizzazione ministeriale, è stato convenuto di ammettere, nel corso del 1950, una importazione nella misura la più favorevole realizzatasi negli anni 1948-49. In contropartita delle suddette concessioni, si è ottenuto esplicito impegno, con apposito scambio di note, che, da parte elvetica, sarà continuata nei nostri confronti la politica liberale finora seguita per le importazioni di merci italiane. Ciò significa, che, salvo poche eccezioni, le merci italiane non saranno sottoposte a restrizioni (attualmente sono contingentati, da parte svizzera, soltanto i *vini*, per i quali, peraltro, è stata riservata all'Italia una quota di 325 ettolitri che è superiore ai contingenti concessi dalla Svizzera a tutti gli altri Paesi, ed i *trattori*).

Per quanto riguarda il Protocollo dei Pagamenti, esso è stato inteso a regolare, in maniera molto dettagliata, varie questioni concernenti l'alimentazione ed il funzionamento dei vari conti già esistenti (« Conto Divise », « Conto spese portuali e di transito », « Conto merci » e « Conto trasferimenti vari »).

Passando, ora, ad una breve analisi dell'intercambio italo-elvetico, si può notare che il funzionamento degli affari di reciprocità, durante l'anno contrattuale previsto dall'Accordo, non ha dato luogo ad inconvenienti degni di rilievo e nel suo complesso può considerarsi soddisfacente.

Infatti, in virtù della procedura automatica connessa al « sistema a dogana », dall'entrata in vigore dell'Accordo addizionale, a tutto il 31 luglio 1950, gli affari proposti da parte italiana hanno raggiunto il valore di 307.350.381 franchi svizzeri con una approvazione definitiva, da parte di entrambi i governi, per franchi svizzeri 208.733.929.

Circa l'andamento della bilancia commerciale, questa, tradizionalmente favorevole per l'Italia, dopo aver segnato notevoli attivi nel 1947 e nel 1948, si è chiusa al 31 dicembre 1949 con un saldo passivo per il nostro Paese di 5,5 milioni di franchi svizzeri.

Più precisamente, le esportazioni italiane verso la Svizzera si sono contratte in valore del 16 per cento circa rispetto al 1948, mentre le esportazioni svizzere verso l'Italia sono aumentate di circa il 12 per cento. Tale situazione è andata consolidandosi nel corso del 1950 e, nei primi sette mesi (gennaio-luglio) di quest'anno, a fronte di un aumento di esportazioni italiane per 35,5 milioni di franchi svizzeri rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, si è avuto un aumento nelle esportazioni svizzere per un valore di frsv. 87,8 milioni, con la conseguenza che il saldo passivo per l'Italia è salito, nel periodo suddetto a 54,3 milioni, mentre a fine luglio dello scorso anno la bilancia fra i due Paesi si era chiusa con un passivo di soli 2,1 milioni.

Quanto sopra è da attribuire, oltre che a numerosi fattori di primaria importanza, quale la liberazione di numerosi prodotti svizzeri da parte italiana, anche principalmente alla azione di acceleramento di spedizioni svizzere effettuate in vista dell'entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

Riguardo alle « voci » di scambio nei primi sette mesi del 1950, risulta che la maggiore esportazione italiana è costituita dai prodotti ortofrutticoli, mentre sostenute appaiono quelle dei prodotti alimentari e soddisfacenti quelle delle automobili, dei tessili e dei minerali.

Per le esportazioni svizzere emergono le macchine; seguono le sigarette, gli orologi, i prodotti farmaceutici, gli alimentari, le cotoneate e gli strumenti ed apparecchi.

Circa le prospettive dei rapporti commerciali tra i due Paesi è da attendere che i recenti negoziati di Berna possano incrementare, con la stipulazione del nuovo Accordo, l'attuale intercambio italo-svizzero.

MERZAGORA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:

- a) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947;
- b) Protocollo di pagamento;
- c) Scambi di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1949.